

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/375 DELLA COMMISSIONE**dell'11 marzo 2016****che autorizza l'immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2016) 1419]***(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 gennaio 2014 la società Glycom A/S ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda la richiesta di immettere sul mercato il lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare.
- (2) Il 10 giugno 2014 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso concludeva che il lacto-N-neotetraose soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 7 luglio 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate.
- (5) Il 13 ottobre 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole un'ulteriore valutazione del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 29 giugno 2015 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽²⁾, ha concluso che esso è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
- (7) Il 5 ottobre 2015 il richiedente ha inviato una lettera alla Commissione e fornito informazioni supplementari a sostegno dell'uso e dell'approvazione del 2'-O-fucosyllactose e del lacto-N-neotetraose negli integratori alimentari per la popolazione generale (esclusi i lattanti) a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 14 ottobre 2015 la Commissione ha consultato l'EFSA chiedendole una valutazione della sicurezza di questi nuovi prodotti negli integratori alimentari anche per i bambini (esclusi i lattanti).
- (9) Il 28 ottobre 2015 l'EFSA nella sua dichiarazione sulla sicurezza del lacto-N-neotetraose e del 2'-O-fucosyllactose quali nuovi ingredienti alimentari negli integratori alimentari per bambini ⁽³⁾ ha concluso che il lacto-N-neotetraose è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
- (10) La direttiva 96/8/CE della Commissione ⁽⁴⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. La direttiva 1999/21/CE della Commissione ⁽⁵⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti dietetici

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2015; 13(7):4183.

⁽³⁾ *EFSA Journal* 2015; 13(11):4299.

⁽⁴⁾ Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GUL 55 del 6.3.1996, pag. 22).

⁽⁵⁾ Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

destinati a fini medici speciali. La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. La direttiva 2006/125/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti a base di cereali e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. La direttiva 2006/141/CE della Commissione ⁽³⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ fissa prescrizioni per la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione ⁽⁶⁾ fissa prescrizioni per l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. L'impiego del lacto-N-neotetraose dovrebbe essere autorizzato fatte salve le prescrizioni delle suddette normative.

- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il lacto-N-neotetraose di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatte salve le disposizioni specifiche delle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2002/46/CE, 2006/125/CE, 2006/141/CE, dei regolamenti (CE) n. 1925/2006 e (CE) n. 41/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

Articolo 2

1. La denominazione del lacto-N-neotetraose autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti che lo contengono è «lacto-N-neotetraose».
2. I consumatori devono essere informati che gli integratori alimentari contenenti lacto-N-neotetraose non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di lacto-N-neotetraose.
3. I consumatori devono essere informati che gli integratori alimentari contenenti lacto-N-neotetraose destinati ai bambini nella prima infanzia non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di lacto-N-neotetraose.

Articolo 3

La società Glycom A/S, Diplomvej 373, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽²⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).

ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL LACTO-N-NEOTETRAOSE

Definizione:

| | |
|-----------------------|---|
| Denominazione chimica | β -D-galattopiranosil-(1 \rightarrow 4)-2-acetamido-2-deossi- β -D-glucopiranosil-(1 \rightarrow 3)- β -D-galattopiranosil-(1 \rightarrow 4)-D-glucopiranosio |
| Formula chimica | C ₂₆ H ₄₅ NO ₂₁ |
| Peso molecolare | 707,63 g/mol |
| N CAS | 13007-32-4 |

Descrizione: Il lacto-N-neotetraose è una polvere da bianca a biancastra.

Purezza:

| Test | Specifiche |
|--|---|
| Tenore | Non meno del 96 % |
| D-lattosio | Non più dell'1,0 % p/p |
| Lacto-N-triose II | Non più dello 0,3 % p/p |
| Isomero lacto-N-neotetraose fruttosio | Non più dello 0,6 % p/p |
| pH (20 °C, soluzione al 5 %) | 5,0-7,0 |
| Acqua (%) | Non più del 9,0 % |
| Ceneri, solfatate | Non più dello 0,4 % |
| Acido acetico | Non più dello 0,3 % |
| Solventi residui (metanolo, 2-propanolo, acetato di metile, acetone) | Non più di 50 mg/kg separatamente Non più di 200 mg/kg in combinazione |
| Proteine residue | Non più dello 0,01 % |
| Palladio | Non più di 0,1 mg/kg |
| Nichel | Non più di 3,0 mg/kg |

Criteri microbiologici:

| | |
|--|----------------------|
| Conteggio totale dei batteri aerobi mesofili | Non più di 500 CFU/g |
| Lieviti | Non più di 10 CFU/g |
| Muffe | Non più di 10 CFU/g |
| Endotossine residue | Non più di 10 EU/mg |

ALLEGATO II

IMPIEGHI AUTORIZZATI DEL LACTO-N-NEOTETRAOSE

| Categoria di alimenti | Livelli massimi |
|---|--|
| Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte | 0,6 g/l |
| Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte | 0,6 g/l per le bevande 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
| Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente | 0,6 g/l per le bevande 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
| Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande | 0,6 g/l per le bevande 6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 200 g/kg per i preparati per la macchiatura |
| Barrette ai cereali | 6 g/kg |
| Edulcoranti da tavola | 100 g/kg |
| Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE | 0,6 g/l in combinazione con 1,2 g/l di 2'-O-fucosyllactose in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
| Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE | 0,6 g/l in combinazione con 1,2 g/l di 2'-O-fucosyllactose in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
| Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE | 6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 0,6 g/l per prodotti alimentari liquidi, pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore |
| Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia | 0,6 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con 2'-O-fucosyllactose, a concentrazioni di 1,2 g/l, in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
| Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE | Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui i prodotti sono destinati |
| Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso quali definiti dalla direttiva 96/8/CE (solo per i prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera) | 2,4 g/l per le bevande 20 g/kg per le barrette |
| Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 (1) | 30 g/kg |
| Bevande aromatizzate | 0,6 g/l |

| Categoria di alimenti | Livelli massimi |
|---|---|
| Caffè, tè (eccettuato il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti | 4,8 g/l ⁽²⁾ |
| Integratori alimentari, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, eccettuati gli integratori alimentari destinati ai lattanti | 1,5 g/giorno per la popolazione generale 0,6 g/giorno per i bambini nella prima infanzia |

(1) A decorrere dal 20 luglio 2016 la categoria «Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009» è sostituita come segue: «Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione».

(2) Il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per l'uso.